

Provincia di Torino

LR. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Area 51 Società Cooperativa Sociale" siglabile "Area 51 S.C.S." - (omissis) - con sede legale in Rivoli (TO). Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A.

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 74 – protocollo 11708 – anno 2010.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”;

Visto l’art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. n. 1 del 08/01/04 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, che attribuisce alle Province le competenze in materia di cooperative sociali;

Visti gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 18 del 09/06/1994 e s.m.i. Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, che disciplinano l’istituzione dell’Albo Regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall’art. 115 della L.R. 44/2000 inserito dall’art. 10 della L.R. 5/2001 nonchè l’iscrizione alle sezioni provinciali;

Visto l’art. 2 comma 2 lettera a) della L.R. n. 18/94, così come modificato dall’art. 32 comma 2 della L.R. n. 30/2009, che definisce la sezione A dell’Albo, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;

Visto l’art. 2 comma 3 della L.R. 18/94, così come integrato dall’art. 32 comma 4 della L.R. n. 30/2009, che evidenzia che l’iscrizione all’Albo non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell’attività;

Vista la D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 con la quale si stabilivano i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali;

Vista la D.G.P. n. 736-154287 del 10/7/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce la Sezione Provinciale di Torino dell’Albo Regionale delle cooperative sociali;

Vista l’istanza, corredata dalla documentazione di rito, pervenuta all’Amministrazione provinciale in data 01/12/2009, prot. n. 950459/NC7/14.11 e successive integrazioni, prodotte dalla Cooperativa Sociale in oggetto;

Visto l’atto costitutivo e l’allegato statuto a rogito del Dott. Maria Pia Ansalone, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Rep. n. 2939, Raccolta n. 1322 del 12/04/2001 e registrato a Torino il 23/04/2001 al n. 1123, così come modificato con verbale di assemblea a rogito del Dott. Gaetano La Placa, Rep. n. 178, Raccolta n. 116 del 29/06/2009 e registrato a Torino il 01/07/2009 al n. 10411;

Considerato che, dalla documentazione agli atti, la cooperativa sociale Riabilità s.c.s. con sede legale in Rosta (TO), rientra nella previsione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. 18/94, così come modificata dall’art. 32 della L.R. n. 30/2009;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’iscrizione della suddetta cooperativa alla sezione provinciale di Torino dell’Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione A;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle Leggi 381/91 e dalla L.R. n. 18/94 e s.m.i.;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

determina

1. Di iscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la Cooperativa Sociale “Area 51 Società Cooperativa Sociale” siglabile “Area 51 S.C.S.” - (omissis) - con sede legale in Rivoli (TO), alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi alla persona).

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;
- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;
- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 19/03/2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo